

C.A.D.F. S.p.A.
Via V. Alfieri n. 3
44021 Codigoro (FE) – Italia
C.F. e P.IVA 01280290386
Tel. 0533/725333 – Fax 0533/713617
e-mail: info@cadf.it – PEC: info@cadf.postecert.it
Sito internet <http://www.cadf.it>

AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI C.A.D.F. S.P.A.
PROCEDURA APERTA

AVVISO DI RETTIFICA

Si segnala che il capitolato del Lotto 1 RCT/O contiene alcuni errori materiali. Con il presente avviso si comunicano le rettifiche, riportate in carattere grassetto evidenziato in giallo:

Art. 5 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI (RCO)

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.

L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro



Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell'Assicurato, ispezione per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.

Sono esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e l'amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati.

Art. 11 – ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T./**R.C.O.** non comprende:

- a) i danni da furto (**salvo quanto previsto dagli artt. 10.1 e 10.12**);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alla parte delle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle attività;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori
- f) i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e l'amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati.**

Art. 12 – RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), **salvo quanto previsto dall'art.23**;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto all' Art **10.43** – inquinamento accidentale
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi
- **derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e l'amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati."**

Codigoro, 12 novembre 2015

Il Dirigente del Settore Amministrativo
RUP
F.to Dott. Annibale Cavallari